



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

ORDINANZA DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

22 maggio 2020, n. 28

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – Ulteriore riavvio delle attività economiche e produttive attualmente sospese - A decorrere dal 25.05.2020.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 32 della Costituzione Italiana;

Visto lo Statuto della Regione Umbria;

Vista la legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 "*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*";

Richiamata la legge 23 dicembre 1978, n. 833 "*Istituzione del servizio sanitario nazionale*" e, in particolare, l'art. 32 che dispone al comma 1: "*1. Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni.*", proseguendo al comma 3: "*3. Nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale.*";

Dato atto che, in data 30 gennaio 2020, l'epidemia da COVID-19 è stata dichiarata dall'Organizzazione mondiale della Sanità quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che successivamente, a causa dell'estendersi della stessa a livello mondiale, è stata dichiarata la pandemia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020: "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.*";



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

Dato atto che il DPCM 26 aprile 2020 segna l'avvio della cosiddetta fase 2 nella quale si assiste alla ripresa di parte delle attività produttive che in forza di precedenti decreti avevano sospeso le attività, ma non presenta un cronoprogramma che le contempra tutte, neanche in tempi differiti;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante: "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" e il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;

Richiamate le ordinanze della Presidente della Giunta regionale che sono state emanate dall'inizio del diffondersi dei contagi nel territorio regionale per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID 2019;

Richiamata, in particolare, l'ordinanza della Presidente della Giunta regionale 17 maggio 2020, n. 25 dove al comma 4 dell'articolo 1 prevede che le altre attività economiche e culturali non contemplate nella stessa saranno oggetto di successivi provvedimenti legati all'evoluzione della situazione epidemiologica;

Dato atto, altresì, dei limiti imposti al potere di ordinanza delle Regioni dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

Rilevato che l'Umbria continua ad evidenziare un declino della curva epidemica e che è stato studiato un programma regionale per il riavvio delle attività economiche, produttive e culturali attualmente sospese, subordinando l'attuazione dello stesso ad un attento monitoraggio, prevedendo che, sulla base delle indicazioni nazionali, si possa procedere alla sospensione del piano di riapertura anche in esito alla continua verifica da parte del Comitato scientifico regionale da tempo insediato;

Rilevato che a seguito dell'analisi delle attività produttive e culturali umbre e degli addetti alle stesse si prospetta uno scenario piuttosto rassicurante sul fronte del livello di rischio delle attività realizzate in Umbria, ma che nel contempo si accompagna ad una prospettiva economica particolarmente compromessa;

Considerato che:

- l'Umbria, come altre regioni, ha un indice di contagiosità estremamente basso differenziandosi in tal senso da altre realtà territoriali;
- il sistema sanitario regionale è in grado di monitorare e trattare in maniera coerente l'evoluzione della situazione sanitaria grazie ad una importante attività di coordinamento ed indirizzo della Regione e dell'Università e ad una capillare presenza di strutture territoriali che garantiscono immediata capacità di risposta in caso di recrudescenza di casi di contagio;
- il Governo tramite il Commissario ha assicurato categoricamente e pubblicamente una massiccia capacità di risposta in termini di supporto e fornitura di dispositivi di protezione che potranno essere reperiti o destinati alla popolazione regionale;
- nell'ambito delle attività produttive e culturali si dovranno realizzare tutte le prescrizioni delle autorità sanitarie legate alla capacità di operare in sicurezza, sia con



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- riferimento al personale dipendente, oltre che ai lavoratori autonomi, sia con riferimento alla fruizione da parte dei cittadini dei servizi commerciali e produttivi;
- in particolare si raccomanda comunque l'applicazione dei principi contenuti nelle guide regionali per la sicurezza delle riaperture, nonché degli ulteriori documenti di specificazione, già condivisi con le parti sociali, ed approvati dal COR Umbria;

Dato atto che l'INAIL, in collaborazione con l'Istituto superiore di sanità, ha realizzato e pubblicato dei documenti tecnici per la gestione della fase 2 dell'emergenza Covid-19, approvati dal Comitato tecnico scientifico nazionale per l'emergenza, che forniscono raccomandazioni sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del virus, con l'obiettivo di tutelare la salute dei lavoratori e dell'utenza nei vari settori;

Viste le linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative - Nuovo Coronavirus SARS-CoV-2 - elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, dopo l'accordo politico tra Governo e Regioni del 16 maggio 2020, le quali costituiscono premessa, nonché allegato al dpcm del 17 maggio 2020, e che vengono indicate dallo stesso dpcm quali riferimenti valevoli per l'intero territorio nazionale, già allegato all'ordinanza della Presidente della Regione Umbria n. 25 del 17 maggio 2020;

Considerato che, in ogni caso, si dovrà indossare la mascherina e dovranno essere rese disponibili soluzioni igienizzanti per le mani all'interno di tutti i locali o, in alternativa guanti monouso. Tale obbligo vige anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro. Dovrà altresì essere in generale adottato adeguato distanziamento sociale nonché, ove possibile, individuati corridoi separati per l'ingresso e l'uscita dai locali delle attività di cui alla presente ordinanza;

Dato atto che il programma di aperture previsto nella presente ordinanza ha come presupposto la tutela della salute dei lavoratori, dei datori di lavoro e degli utenti/clienti;

ORDINA

Art. 1

1. A decorrere da 25 maggio 2020, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e dei principi contenuti nelle *'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle province autonome'* del 16 maggio 2020 - Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza -, per ogni singola attività di cui al D.L. 16 maggio 2020, n. 33 e contenute nel DPCM 17 maggio 2020, è autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori:



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

- commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- esercizi ricettivi extralberghieri di cui all'art. 17 della legge regionale 10 luglio 2017, n. 8;
- esercizi ricettivi all'aria aperta di cui all'art. 29 della l.r. 8/2017;
- residenze d'epoca di cui all'art. 32 della l.r. 8/2017.

Per il commercio al dettaglio su aree pubbliche, si rimette ai Comuni la gestione delle aree mercatali e l'adozione di eventuali ulteriori misure, quali ad esempio l'estensione dell'obbligo di fornire guanti usa e getta a tutte le categorie merceologiche.

2. A decorrere da 25 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:
 - l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento e dei principi contenuti nelle *'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle province autonome'* del 16 maggio 2020 - Allegato n. 1, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
 - Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura, come definiti dall'art. 101 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 'Codice dei beni culturali e del paesaggio', secondo le misure di cui all'art. 1, comma 1, lettera p) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 e le disposizioni contenute nelle *'Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle province autonome'* del 16 maggio 2020, tenuto altresì conto delle raccomandazioni operative specifiche per biblioteche, musei e altri luoghi della cultura fornite all'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
3. Per la gestione dell'attività di tutte le strutture ricettive, nel rispetto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, individuate dal protocollo tra Governo e parti sociali del 14 marzo 2020, integrato il 24 aprile 2020, si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato n. 3, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, fatte salve ulteriori eventuali puntualizzazioni che si rendessero necessarie al fine della sua applicazione.
4. A decorrere dal 25 maggio 2020, i tirocini extracurricolari di cui all'art. 30 della legge regionale 14 febbraio 2018, n. 1, possono essere attivati o riattivati anche in presenza, oltre che con modalità a distanza. Il tirocinio in presenza deve essere svolto, in ogni caso, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite nelle linee guida



Regione Umbria

Giunta Regionale

La Presidente

nazionali o nei protocolli di sicurezza regionali previsti per il settore, l'attività, e per lo specifico luogo di lavoro ove si realizza il tirocinio.

Il ricorso ad ammortizzatori con causale Covid-19 non costituisce motivo ostativo per la ripresa e l'attivazione di tirocini presso quei soggetti ospitanti che ne abbiano fatto richiesta, per le attività in esercizio e garantendo comunque l'effettiva presenza del tutor previsto nel progetto formativo.

Il soggetto promotore, prima della ripresa o dell'attivazione di un tirocinio, è tenuto a verificare il rispetto delle indicazioni e dei requisiti previsti. Per le modalità attuative si fa riferimento alle linee guida di cui all'Allegato n. 4, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

5. A decorrere dal 25 maggio 2020, previa comunicazione congiunta da parte dei sindaci dei Comuni tra loro confinanti ai Prefetti competenti, è ammesso lo spostamento anche al di fuori della Regione Umbria, nei limiti del comune confinante, da parte di coloro che abitano in comuni collocati a confine tra Umbria e altre Regioni, finalizzato alle visite a congiunti; tale disposizione è applicabile solo in presenza di analoga ordinanza da parte del Presidente della Regione confinante.

La presente ordinanza è pubblicata nel sito istituzionale e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti della Provincia di Perugia e della Provincia di Terni, ai Presidenti delle Province di Perugia e di Terni, al Presidente di ANCI Umbria e ai Sindaci dell'Umbria.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Perugia, lì 22/05/2020

Presidente Donatella Tesei

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge